

**OSSERVATORIO PER I DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITA', FISICA,
PSICHICA, COGNITIVA E SENSORIALE. REGOLAMENTO ATTUATIVO ED
ORGANIZZATIVO.**

ART.1

COSTITUZIONE

1. E' istituita la Consulta per i diritti della persona con disabilità, fisica, psichica, cognitiva e sensoriale, denominata Osservatorio dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" come organismo partecipato, di analisi e confronto sulla realtà della persona disabile dal punto di vista degli aspetti fisici, psichici e sociali e dei Servizi dedicati, al fine di promuovere la tutela dei diritti delle persone disabili ispirandosi ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

ART. 2

FUNZIONI

1. Le funzioni dell'Osservatorio sono:
 - Favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle situazioni di disabilità, contribuendo alla realizzazione di una rete di servizi a ciò funzionali;
 - Promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
 - Raccogliere, elaborare, interpretare e diffondere dati statistici sulle problematiche della disabilità, al fine di studiare il fenomeno sul territorio dell'ASUR — AREA VASTA 2 e definirne gli indicatori;
 - Mettere a disposizione dati utili alla programmazione zonale e territoriale offrendo un supporto alla programmazione locale, anche individuando indicatori validi ed efficaci;
 - Sensibilizzare il territorio e offrire linee di orientamento, attraverso suggerimenti, proposte e progetti, nel rispetto delle competenze istituzionali di ogni realtà;
 - Svolgere un ruolo propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" nel settore della disabilità;
 - Promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche e percettive e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità;
 - Concorrere alla valutazione della qualità dei servizi e degli interventi anche attraverso il coinvolgimento di esperti in materia di politiche per la disabilità;
 - Promuovere un confronto ed un coordinamento con l'Osservatorio Nazionale e Regionale sulla disabilità e con le Consulte e gli Osservatori della disabilità del territorio Regionale;
 - Favorire l'informazione e la conoscenza collaborando — insieme allo specifico settore delle due Unioni — ad attivare un efficace sistema di comunicazione;

- Organizzare percorsi di formazione sulle problematiche legate al mondo della disabilità, mettendosi in rete con le diverse istituzioni e agenzie del territorio;
- Predisporre una relazione annuale scritta sull'attività svolta da presentare ai Consigli delle due Unioni;
- Promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, culturale e sociale.

ART. 3

COMPOSIZIONE

1. I componenti dell'Osservatorio sono distinti tra membri con diritto di voto e soggetti con funzione di rappresentanza.
2. Sono componenti con diritto di voto:
 - a) Gli Assessori/Sindaci delle due Unioni con delega alle Politiche Sociali o loro delegati;
 - b) un consigliere per ciascuna Unione quale espressione della maggioranza e un consigliere per ciascuna Unione quale espressione della minoranza;
 - c) un Dirigente Scolastico per ogni Istituto Comprensivo del territorio delle due Unioni, o suo formale delegato;
 - d) due Dirigenti Scolastici in rappresentanza degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado del territorio delle due Unioni o loro formali delegati;
 - e) i rappresentanti delle Associazioni/Fondazioni accreditate presso i Comuni aderenti alle due Unioni, competenti per la disabilità, che chiedano di partecipare e che operino nel territorio delle due Unioni per l'integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie, in numero così definito:
 - un rappresentante per associazioni che abbiano fino a 20 iscritti;
 - due rappresentanti per associazioni che abbiano fino a 30 iscritti;
 - tre rappresentanti per associazioni che abbiano oltre 30 iscritti;
 - f) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale che chieda di partecipare e che operi su tutto il territorio delle due Unioni;
 - g) un rappresentante per ogni organizzazione professionale e/o imprenditoriale che chieda di partecipare e che operi su tutto il territorio delle due Unioni;
 - h) un rappresentante per ogni cooperativa sociale che opera sul territorio delle due Unioni e che gestisce servizi rivolti alla disabilità;

- i) un rappresentante dei Centri per l'Impiego a cui afferiscono i Comuni delle due Unioni.
3. Sono soggetti con funzione di rappresentanza:
 - a) Il Dirigente delle due Unioni competente per la disabilità o suo delegato;
 - b) il Direttore di Distretto dell'ASUR — AREA VASTA 2 o suo delegato;
 - c) il Responsabile delle Unità Multidisciplinare Adulti e Minori (UMEA ed UMEE) o suo delegato;
 - d) il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato.
4. Ciascun componente effettivo dell'Osservatorio può essere rappresentato da un sostituto supplente. Il supplente dovrà essere individuato in maniera stabile e comunicato ufficialmente all'Ufficio Politiche Sociali delle Unioni dei Comuni, a cui è demandato il compito di aggiornare la costituzione dell'Osservatorio con le sostituzioni dei membri, delle conseguenti dimissioni o decadenza che si dovessero verificare.
5. Le Associazioni/Fondazioni che intendano far parte dell'Osservatorio ne inoltrano richiesta all'Ufficio Politiche Sociali delle Unioni dei Comuni, producendo copia dello Statuto Sociale e una scheda informativa relativa alle attività svolte.
6. I Dirigenti scolastici, i Rappresentanti sindacali, i Rappresentanti delle organizzazioni professionali e/o imprenditoriali che vogliano partecipare ai lavori dell'Osservatorio, inviano apposita richiesta all'Ufficio Politiche Sociali delle Unioni dei Comuni, segnalando i nominativi designati per ciascun triennio. Entro trenta giorni dalla ricezione, verrà data comunicazione di accoglimento o eventuale motivato diniego.
In sede di prima attuazione i soggetti interessati presenteranno richiesta di adesione indirizzata all'Assessore/Sindaco con delega alle Politiche Sociali delle due Unioni.

ART.4

FINALITA'

1. L'Osservatorio delle disabilità - impegnato nell'attuazione della legge 05/02/1992 n. 104 - svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte delle Unioni dei Comuni, di politiche a favore delle persone con disabilità fisica, psichica, cognitiva e sensoriale attraverso azioni consultive, propositive, di confronto in stretta connessione con il mondo della Scuola, luogo privilegiato di formazione, educazione, inclusività e valorizzazione delle differenze.
2. L'Osservatorio svolge le sue funzioni con particolare riferimento al:
 - diritto alla salute, con particolare attenzione al diritto alla diagnosi tempestiva;
 - diritto allo studio;
 - diritto al lavoro;

- diritto allo sport;
 - diritto alle attività ricreative;
 - diritto all'informazione;
 - diritto alla mobilità, all'agibilità dei mezzi di trasporto pubblici e all'accessibilità di qualsiasi luogo aperto al pubblico;
 - rafforzamento e potenziamento della rete di protezione sociale;
 - diritto all'autonomia e all'autodeterminazione.
3. L'Osservatorio può riunirsi collegialmente o articolarsi in Commissioni di lavoro, permanenti o temporanee, su temi specifici: può invitare a partecipare ai lavori gli Amministratori dei Comuni aderenti alle due Unioni ed i tecnici comunali competenti nelle materie appartenenti alle funzioni non ancora conferite ed esperti, per acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.
 4. L'Osservatorio promuove e sostiene ogni iniziativa atta a rimuovere le barriere tecnologiche, architettoniche, comunicative e culturali che impediscono lo sviluppo della personalità e l'integrazione sociale delle persone disabili.

ART. 5

SEDE

1. L'Osservatorio ha sede presso gli Uffici dello Sportello Territoriale Sociale del Comune di Senigallia — Via. F.lli Bandiera 11.
2. Le riunioni si svolgono negli spazi messi a disposizione dal Comune di Senigallia.
3. Sono possibili riunioni in altre sedi previo accordo con il Presidente.

ART. 6

ORGANI DELL'OSSERVATORIO

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vice Presidente;
 - d) Il Comitato Direttivo
 - e) Il Segretario.

ART. 7

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I componenti ed i rappresentanti di cui all'art. 3 costituiscono l'Assemblea dell'Osservatorio, che rimane in carica per tre anni.
2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) Su proposta del Comitato Direttivo approva il programma delle attività;
 - b) Su proposta del Comitato Direttivo approva il Regolamento interno per il suo funzionamento;
 - c) elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti dell'Assemblea di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - d) nomina gli altri componenti del Comitato Direttivo tra i componenti dell'Assemblea avendo cura di comprendere tra le associazioni, se presente, almeno un rappresentante per ciascuna specifica disabilità (fisica, psichica, cognitiva e sensoriale).
3. L'Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici per specifiche problematiche. La loro costituzione, composizione e gli argomenti prescelti sono di volta in volta deliberate dall'Assemblea; le modalità organizzative, la distribuzione dei compiti e l'ammissione dei supplenti sono decise autonomamente dai singoli gruppi, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità. Le decisioni all'interno dei gruppi sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun gruppo eleggerà al proprio interno un coordinatore, che si occuperà principalmente della parte gestionale del gruppo (convocazione, redazione dei verbali, relazioni periodiche). Ai gruppi di lavoro tematici possono partecipare anche soggetti competenti negli ambiti di riferimento non facenti parte dei componenti l'Assemblea dell'Osservatorio, su richiesta presentata dalle associazioni, fondazioni e organizzazioni al coordinatore di ogni singolo gruppo, e preventivamente autorizzati dal Presidente.

ART. 8

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dall'Assessore/Sindaco dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" con delega al "Benessere Sociale, Contrasto alla Povertà, al Disagio, al Pregiudizio, Integrazione Socio-Sanitaria", che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Osservatorio almeno quindici giorni prima della seduta, mediante avviso scritto o per e-mail, con la specifica dell'ordine del giorno.
3. L'Assemblea si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti effettivi.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione quando sia presente e rappresentato almeno un terzo dei componenti, ad eccezione di quanto previsto per la nomina del Presidente e per la modifica del Regolamento, come previsto dai successivi artt. 9 comma 1 e 16 comma 2.

5. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9

IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO

1. Nella sua prima seduta l'Assemblea procede all'elezione del Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, rappresentata da almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. Il Presidente è scelto tra i componenti dell'Assemblea, ad esclusione dei rappresentanti istituzionali.
3. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio a livello istituzionale ed esterno e compie tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi previsti dagli artt. 2 e 4, secondo le indicazioni dell'Assemblea.
4. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
5. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Direttivo e ne disciplina i lavori; in caso di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni presentate dal Presidente dell'Osservatorio, l'Assemblea procede immediatamente all'elezione del nuovo Presidente con le modalità previste nel presente articolo.
7. Il Presidente relaziona al Direttivo ed ai Consigli Comunali delle due Unioni, entro il 31 Marzo di ogni anno, circa le attività dell'Osservatorio svolte nell'anno precedente ed il programma dell'anno in corso.

ART. 10

IL VICE PRESIDENTE

1. Subito dopo l'elezione del Presidente, l'Assemblea procede con la stessa maggioranza all'elezione del Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Vice Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

ART. 11

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo viene nominato all'interno dell'Assemblea per supportare l'attività del Presidente; è costituito da nove componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente e svolge tutte le attività utili allo scopo e alle finalità dell'Osservatorio che non siano di competenza dell'Assemblea.
2. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati sulla base dell'individuazione dei rappresentanti per ogni categoria, così come di seguito indicato:

- Un rappresentante dei Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi del territorio dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" o suo formale delegato;
 - Un rappresentante dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" o suo formale delegato;
 - Tre rappresentanti delle Associazioni/Fondazioni accreditate presso i Comuni del territorio dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola", competenti per la disabilità;
 - Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali che operano su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola";
 - Un rappresentante delle Organizzazioni professionali e/o imprenditoriali che operano su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola";
 - Un rappresentante delle Cooperative sociali che operano su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola";
 - Un rappresentante del Centro per l'Impiego a cui afferiscono i Comuni delle due Unioni, o suo formale delegato.
3. Nella composizione del Direttivo si dovrà tenere conto di nominare, ove possibile, un rappresentante per ogni specifica disabilità, come previsto dall'art. 7 comma 2 lettera d);
 4. Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni, fatte salve le ipotesi di dimissioni o di revoca, anche individuale, espressa con voto formale dalla metà più uno dei componenti l'Assemblea, e i componenti sono rinnovabili.
 5. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.
 6. La convocazione del Comitato Direttivo può essere richiesta da almeno 3 componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.
 7. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le decisioni possono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'Assemblea.

ART. 12

ATTIVITA' DI SEGRETERIA

1. Per le attività di segreteria l'Osservatorio si avvale della collaborazione di un volontario e delle Associazioni aderenti, individuati dal Presidente tra i membri dell'Assemblea.

2. Il compiti del Segretario sono:

- Predisporre gli atti e i documenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- Curare la stesura del verbale dell'Assemblea, assicurandone la divulgazione ai membri dell'Assemblea;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei componenti, titolari e sostituti dell'Osservatorio;
- Disporre la registrazione, l'archiviazione e la conservazione degli atti dell'Osservatorio, che dovrà sottoscrivere insieme al Presidente.

3. In caso di assenza è sostituito per la seduta in corso da altro volontario designato dal Presidente.

4. Il Segretario, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione e disponibilità degli Uffici delle due Unioni.

5. Il Segretario rimane in carica tre anni.

ART. 13

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. Ciascun componente dell'Osservatorio o suo sostituto decade dall'incarico, oltre che per dimissioni, quando non appartiene più all'Associazione/Fondazione o Organizzazione per il quale è stato nominato oppure risulta assente senza giustificato motivo alle sedute per più di tre volte consecutive. Nel qual caso il Presidente informa e richiede ai responsabili della nomina una pronta sostituzione.

ART. 14

REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Osservatorio ha facoltà di dotarsi di un regolamento interno per l'esercizio delle proprie competenze che non deve essere in contrasto con il documento del presente regolamento istitutivo.

ART. 15

DISPONIBILITA' DI BILANCIO

1. Nel Bilancio di previsione dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" possono essere individuate risorse per le iniziative proposte dall'Osservatorio per i diritti della persona disabile, fisica, psichica, cognitiva e sensoriale.

2. L'Ufficio delle Politiche Sociali delle due Unioni gestisce per conto dell'Osservatorio i capitoli di Bilancio:

- Di entrata, nel caso di iniziative dell'Osservatorio che prevedano un contributo economico esterno;

- Di spesa, relativamente alle risorse messe a disposizione dall'Ente.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione all'Osservatorio e l'assunzione di cariche è a titolo gratuito.
2. L'Osservatorio può proporre modifiche al presente Regolamento, da sottoporre ai Consigli dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e dell'Unione dei Comuni "Misa e Nevola" per la successiva approvazione. Tali proposte vanno approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Osservatorio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili con il presente atto.